



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 35 Del 15-03-18

Oggetto: Ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale Anni 2018-2019-2020

L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di marzo alle ore 13:30 in Sant'Anna Arresi, nella Sede Comunale si è riunita la **GIUNTA COMUNALE** per trattare gli affari posti all'Ordine del Giorno.

PRESIEDE L'ADUNANZA PINTUS TERESA in qualità di SINDACO

Sono presenti i Sigg.ri **ASSESSORI**:

PINTUS TERESA	SINDACO	P
DIANA FABIO	VICESINDACO	A
FARCI DANIELA	ASSESSORE	P
GARAU MADDALENA	ASSESSORE	P
GRANELLA ANTONIO COSTANTINO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

PARTECIPA il SEGRETARIO COMUNALE Frau Adalgisa.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di G.C. N° 34 del 03.03.2018 presentata dal Sindaco che testualmente recita:

premesse che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n.165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

visti in particolare:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio di riduzione della spesa

di personale e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;

- l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale finalizzata alla riduzione delle spese di personale e che gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale;

- l'articolo 6, commi 1, 2, 3, 4 e 6, del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nel testo attualmente vigente a seguito dell'emanazione del D. Lgs. 25.05.2017, n.75, il quale testualmente

recita:

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter.

Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la

neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e' approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.

preso atto che il piano triennale dei fabbisogni di personale, come sopra disciplinato, rappresenta per l'Ente un fondamentale strumento di natura programmatica, indispensabile per la definizione dell'organizzazione degli uffici;

accertato che il contenuto del piano deve indicare la consistenza della dotazione organica

e, conseguentemente la totalità delle figure professionali necessarie all'Ente e la sua – eventuale – rimodulazione in base ai fabbisogni programmati. Al tempo stesso deve illustrare le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, quantificate sulla base delle spese di personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali;

richiamato l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall'articolo 16

della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:- dispone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili, quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;

- i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di

stabilità interno;

- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

visti in particolare i commi 557-557ter dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n.296 (*Legge finanziaria 2007*), nel testo attualmente esistente, che prevedono, per gli enti

locali soggetti a patto:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *“assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia”* (comma 557);

- costituiscono spese di personale anche quelle *“sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di*

pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente" (comma 557-bis);

- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale rispetto all'anno precedente scatta il divieto di assunzioni (comma 557ter);

preso atto che, a decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'applicazione del comma 557 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge (comma 557-quater, comma introdotto

dalla legge 114/2014, di conversione del d.l. 90/2014);

preso atto:

– delle facoltà assunzionali previste nell'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014 fissata nella misura dell'80% per gli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018.

– che a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato;

- l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "*I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.*"

considerato che la L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 228) che "*Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018*" ("*Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente e' pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015*").

visto, inoltre, l'articolo 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l'anno 2016), nel testo attualmente vigente a seguito dell'emanazione del D.L. 24 aprile 2017 n.50, convertito con modificazioni con L. 21 giugno 2017 n.96 e

modificative di cui all'art.1, comma 863 della L.205/2017 (stabilità 2018), che testualmente recita *"le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevino nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento."*;

precisato che il secondo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sopra citato prevede espressamente che *"..al solo fine di definire il processo di mobilità del personale di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5 quater dell'articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018"*;

richiamate altresì le disposizioni del D.L. n. 113/2016 recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali ed il territorio", nel testo definitivo dopo la conversione in legge n. 160/2016, in base alla quale viene superato il vincolo per cui i Comuni che avevano superato nell'anno precedente la incidenza media del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente del triennio 2011/2013 non potevano effettuare assunzione di personale.

Di conseguenza le amministrazioni che erano soggette al patto di stabilità oggi devono dimostrare, per poter dare corso ad assunzione di personale, di aver rispettato nell'anno precedente sia il patto di stabilità sia il tetto di spesa del personale, cioè di non avere superato la spesa del personale del triennio 2011/2013; **richiamato** – inoltre - il testo del comma 1-quinquies dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016 che dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato.

considerato che per quanto attiene ai limiti finanziari previsti da tale L.208/2015 (legge di stabilità 2016) in caso di assunzione di personale dall'anno 2017 si applica il comma 723: *"In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, nel caso di non rispetto di tale limite l'ente (lettera e)) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione"*;

verificato che ai sensi dell'articolo 1, comma 479 lettera d) della legge 11 dicembre 2016,

n. 232 a decorrere dall'anno 2018, è riconosciuta ai Comuni la facoltà di utilizzare una percentuale di turn-over pari al 90% del personale cessato nell'anno precedente a condizione che vengano rispettati i seguenti parametri:

- a) rispetto del pareggio di bilancio, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo;
- b) registrano un rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica;

accertato che con Decreto del Ministro dell'Interno datato 10 aprile 2017 sono stati individuati i rapporti medi dipendenti – popolazione, validi per gli enti in condizioni di

dissesto per il triennio 2017/2019, e per la fascia demografica da 2000 a 2999 abitanti è prescritto il rapporto di un dipendente ogni 142 abitanti;

considerato che il rapporto popolazione/ personale (2755 /19) risulta essere pari a 1/ 145, inferiore quindi al rapporto indicato e segue quindi i parametri di cui al decreto, D.M. 10 luglio 2017;

rilevato che la dotazione organica dell'Ente, intesa come personale attualmente in servizio e quello programmato a livello assunzionale per il 2017, non presenta situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

considerati i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n.17 del 20/03/2017 e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica, datata 11.08.2016, nella quale è espressamente previsto il ripristino delle capacità assunzionali per le amministrazioni della Regione Sardegna;

dato atto che, pur demandando all'autonomia di ciascun ente l'individuazione delle azioni da adottare per ridurre la spesa di personale, il nuovo comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 individua tre ambiti prioritari di intervento, ovvero:

- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche ed amministrative, con riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali;
- contenimento dei costi della contrattazione integrativa decentrata;

richiamato l'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122, nel testo attualmente vigente, nel quale con riferimento alle limitazioni in materia di assunzioni flessibili, fissando il limite al 50 per cento delle spese sostenute per le stesse finalità nell'anno

2009, espressamente dispone che *“Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;

Di dare atto che ai sensi dell'art.3 , commi 5 e 5-quater del D.L. 90/2014, l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 25% delle spese correnti del redigendo bilancio di previsione La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 228) che "Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018 (;

considerato che la L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 228) che "Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018".

atteso che il nuovo quadro normativo sopra delineato rende necessario un adeguamento delle politiche del personale al fine di rendere coerenti le scelte adottate in sede di programmazione triennale ai rinnovati vincoli in materia, mediante l'adozione di scelte organizzative compatibili con i vincoli preordinati che puntino a mantenere l'attuale livello dei servizi offerti ai cittadini;

RILEVATO:

- che la determinazione fa ammontare a n.32 il numero complessivo dei dipendenti previsti dalla dotazione organica;
- che con determinazione Area Contabile – Servizio personale n.28 del 27/04/2015 è stato collocato in quiescenza il dipendente a tempo pieno e indeterminato cat.D dell'Area di Vigilanza;
- che con determinazione Area Contabile – Servizio personale n. 36 del 11/07/2016 è stato collocato in quiescenza in a partire dal 01/12/2016 un dipendente a tempo pieno e indeterminato cat.B dell'Area Tecnica ;
- che con determinazione Area Contabile – Servizio personale n. 16 del 05/02/2018 è stato collocato in quiescenza a partire dal 01/07/2018 un dipendente a tempo pieno e indeterminato cat.C dell'Area di Vigilanza;
- che l'attuale dotazione organica, di cui all'Allegato A), presenta alla data del 31/12/2017 n.13 posti vacanti:

N° posti	Cat.	Area	Profili	Modalità assunzione	Anno	Copertura economica	Periodo utilizzazione
1	D	Amministrativa	Istruttore Direttivo	CONCORSO PUBBLICO	2020 o succ	Fondi Bilancio	A tempo indeterminato
1	A	Amministrativa	Operatore	CONCORSO PUBBLICO	2020 o succ	Fondi Bilancio	A tempo indeterminato
1	D	Contabile	Istruttore Direttivo	CONCORSO PUBBLICO	2020 o succ	Fondi Bilancio	A tempo indeterminato
1	B3	Contabile	Collaboratore	CONCORSO PUBBLICO	2020 o succ	Fondi Bilancio	A tempo indeterminato
1	B3	Sociale	Collaboratore	CONCORSO PUBBLICO	2020 o succ	Fondi Bilancio	A tempo indeterminato
1	B3	Tecnico-Urbanistica Tutela del Territorio LL.PP.	Capo Operaio	CONCORSO PUBBLICO	2018	Fondi Bilancio	A tempo indeterminato
2	B1	Tecnico-Urbanistica Tutela del Territorio LL.PP.	Operatore	CONCORSO PUBBLICO	2020 o succ	Fondi Bilancio	A tempo indeterminato
1	D	Vigilanza	Istruttore Direttivo	CONCORSO PUBBLICO	2020 o succ	Fondi Bilancio	A tempo indeterminato
1	C	Vigilanza	Istruttore	CONCORSO PUBBLICO	2019	Fondi Bilancio	A tempo indeterminato
1	D	Servizi al Cittadino	Istruttore Direttivo	CONCORSO PUBBLICO	2020 o succ	Fondi Bilancio	A tempo indeterminato
1	C	Servizi al Cittadino	Istruttore	CONCORSO PUBBLICO	2018	Fondi Bilancio	A tempo indeterminato
1	B3	Servizi al Cittadino	Collaboratore	CONCORSO PUBBLICO	2020 o succ	Fondi Bilancio	A tempo indeterminato
13							

RICHIAMATE

- la deliberazione G.C. n.31 del 02.04.07 che approva il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, successivamente integrato con deliberazione G.C. n.96/2008 e n.103/2008;
- la deliberazione G.C. n.53 del 10.05.11 che ha ulteriormente integrato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi che viene adeguato alle novità normative di cui al D.Lgs 27 ottobre 2009, n.150 Titolo II (valutazione della performance e trasparenza) e Titolo III (merito e premialità);

ritenuto di dover programmare assunzioni nel triennio 2018/2020, fatta salva l'attivazione delle procedure concorsuali di mobilità tra enti per la copertura dei posti che si renderanno vacanti;

considerato che è intenzione di questa amministrazione assumere un dipendente a tempo determinato, ex art.90 del D.Lgs.267/2000, categoria C1, part-time 18 ore settimanali;

considerato che, nel 2016 sono stati rispettati i vincoli derivanti dal pareggio di bilancio e, da ultimo monitoraggio, appaiono rispettati anche nel 2017;

vista la deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 27/2014 sul calcolo

dei risparmi derivanti da cessazioni che non sono stati utilizzati per finanziare nuove assunzioni nel triennio precedente, e n.25/2017 che enuncia i principi di diritto su detta materia;

richiamato l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano

che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

visto l'articolo 6 del d.lgs. n. 165/2001, l'articolo 39 della legge n. 449/1997 e gli articoli 7

ed 8 del CCNL 1 aprile 1999 in tema di relazioni sindacali;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

acquisiti i pareri ai sensi dell'art.49, comma1 e art.147-bis del D.Lgs.267/2000;

Acquisiti quindi i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 e art.147 bis del Decreto Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

1. di prendere atto che a seguito della ricognizione della dotazione organica, effettuata ai

sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di esubero di dipendenti;

2. di confermare, a seguito di quanto indicato al precedente punto 1), l'allegata dotazione

organica intesa come personale attualmente in servizio e quello programmato a livello assunzionale per il 2017, illustrata nel prospetto allegato A) - parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - e che, in tale ambito, non si rilevano situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, che forma;

3. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamata e trascritte *ex novo*, la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020;

4. Di dare atto che ai sensi dell'art.1, comma 557, L.296/2006, come modificato dalla L.244/2007 e dal D.L.112/2008, modificato e integrato dal D.L. 78/2010 (art.557-bis e 557-ter) e dal D.L.90/2014 che con all'art.3, comma 5-bis, che ha introdotto l'art.557-quater, il Comune di Sant'Anna Arresi prevede, nel redigendo bilancio di Previsione, una spesa del personale inferiore alla media del triennio 2011/2013, giusto Allegato B) alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

5. Di autorizzare le assunzioni a tempo determinato previste ai sensi della deliberazione G.C. n.15 del 27/02/2008 di individuazione del periodo stagionale;

6. Di autorizzare le assunzioni a tempo determinato, giusta deliberazione di Giunta comunale n.43 del 25/06/2015 di approvazione dei criteri per il conferimento di incarico direttivo al di fuori della dotazione organica ai sensi dell'art.110 TUEL - Area tecnica urbanistica, ambiente e gestione del territorio;

7. di autorizzare l'assunzione di un dipendente a tempo determinato, ex art.90 del D.Lgs.267/2000, categoria C1, part-time 18 ore settimanali;

8. Di stabilire che si procederà alla copertura dei posti vacanti con Concorso pubblico, previo espletamento delle procedure di mobilità, di cui al D.Lgs. 165/2011 artt.30 e seguenti e smi, e normativa vigente nel periodo dell'assunzione, per il 2018 di una unità C1 nell'Area Servizi al Cittadino e di una unita' B3 nell'Area Tecnica-Manutentiva;

9. Di stabilire che gli ulteriori posti vacanti troveranno copertura negli anni successivi e in ottemperanza della Legge;

10. di precisare che il predetto piano sarà suscettibile di modifiche ed integrazioni a seguito della effettiva definizione della capacità assunzionale e finanziaria, che, in sede di redigendo bilancio di previsione, si riassume nell'Allegato C) per farne parte integrante e sostanziale;

11. di disporre la trasmissione del presente atto al Revisore dei Conti per l'accertamento di cui all'articolo 19, comma 8 della legge 448/2001;

12. di disporre la trasmissione del presente atto alle organizzazioni sindacali e alle R.S.U.

aziendali ai sensi dell'art. 7 del CCNL 01/01/1999;

13. di disporre la trasmissione del presente atto al Dipartimento della Funzione Pubblica;

14. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 e ART. 147 BIS
DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTAB.**

Data: 03-03-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Cogotti Rita

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 03-03-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Cogotti Rita

Il presente verbale viene così sottoscritto

=====

IL SINDACO
F.to PINTUS TERESA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Frau Adalgisa

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di
questo Comune – al n. - per 15 giorni consecutivi a partire dal 16.03.2018
Li, 16.03.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Frau Adalgisa

=====

[]ESECUTIVA 16.03.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Frau Adalgisa

[]ANNULLATA

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Lì